



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI**  
**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E  
ISTITUZIONI EUROPEE**

**L'ergastolo senza condizionale e l'estradizione dinanzi alla  
Corte di Strasburgo.**

**Il caso Harkins c. Regno Unito (n. 2)**

**Relazione finale di:** Alice Lorenzi

**Numero di matricola:** 837973

**Relatore:** Prof. Davide Galliani

**Anno Accademico:** 2015/2016

## **Indice:**

### **Introduzione**

#### **Capitolo 1:**

##### **L'ergastolo senza condizionale alla Corte di Strasburgo**

- 1.1 Caso *Kafkaris c. Cipro* e caso *Vinter e altri c. Regno Unito*
- 1.2 Un passo avanti verso la prospettiva di liberazione: il caso *Trabelsi c. Belgio*
- 1.3 Un passo indietro: il caso *Utchinson c. Regno Unito*

#### **Capitolo 2:**

##### **Il caso *Harkins c. Regno Unito***

- 2.1 I fatti all'origine del caso
- 2.2 La prima sentenza della Corte di Strasburgo
- 2.3 Il secondo ricorso di Harkins

#### **Capitolo 3:**

##### **Prospettive di soluzione**

- 3.1 La legislazione e la prassi in Florida
- 3.2 Un'ipotetica soluzione del secondo ricorso del caso *Harkins*

### **Conclusione**

## **Introduzione**

La presente tesi di laurea si propone di esaminare la compatibilità della pena dell'ergastolo senza condizionale con i principi convenzionali relativi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

In particolare, l'attenzione si è concentrata sui rapporti tra la pena dell'ergastolo *without parole* e l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riguardante il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Nel primo capitolo dell'elaborato viene analizzata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di compatibilità tra l'articolo 3 della Convenzione e l'ergastolo senza possibilità di accedere alla liberazione anticipata, prendendo in considerazione le sue principali sentenze su questo tema.

L'attenzione della Corte si è sviluppata verso due direttrici: in primo luogo sulla violazione dell'art. 3 CEDU nel caso in cui la condanna all'ergastolo non sia accompagnata dalla possibilità della liberazione anticipata o condizionale; in secondo luogo sulla legittimità convenzionale dell'extradizione di soggetti che nello Stato richiedente potrebbero essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 con particolare riferimento all'ergastolo *effettivo*.

Nel secondo capitolo, poi, ci si concentra sul caso *Harkins contro Regno Unito*: viene riportato il primo ricorso del ricorrente, la prima sentenza della Corte di Strasburgo e infine viene esposto il secondo ricorso presentato in data 11 novembre 2014 e preso in esame dalla Grande Camera.

I primi due capitoli, però, costituiscono la premessa necessaria per affrontare la questione centrale di questo elaborato, affrontata nel terzo capitolo. In quest'ultima parte viene delineata una ipotetica soluzione del secondo ricorso di Harkins, in base alla quale la Grande Camera della CEDU dovrebbe esprimersi su una eventuale violazione dell'articolo 3 della Convenzione da parte del Regno Unito.

## Capitolo 1: L'ergastolo senza condizionale alla Corte di Strasburgo

### 1.1 Caso *Kafkaris c. Cipro* e caso *Vinter e altri c. Regno Unito*

La prima pronuncia della Corte di Strasburgo riguardo ai rapporti tra l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>1</sup> e l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, è la nota sentenza *Kafkaris c. Cipro* (febbraio 2008)<sup>2</sup> emessa in seguito al ricorso presentato da un cittadino cipriota giudicato responsabile di omicidio premeditato.

La Corte, in apertura della propria argomentazione, ha affermato il principio per cui è ammissibile una condanna “a vita” di un soggetto adulto, purché essa non sia irriducibile: secondo i giudici di Strasburgo, cioè, è contraria all'articolo 3 della CEDU quella condanna per la quale l'ordinamento interno non preveda meccanismi di revisione.

Fino a quel momento, però, la Corte si accontentava dell'esistenza *sulla carta* di una possibilità per il detenuto di riacquistare la libertà, anche se labile. Questa l'affermazione dei giudici nella sentenza in esame: *It follows that a life sentence does not become "irreducible" by the mere fact that in practice it may be served in full. It is enough for the purposes of Article 3 that a life sentence is de jure and de facto reducible* (ne consegue che una condanna a vita non diventa "irriducibile" per il solo fatto che in pratica può essere applicata in pieno. È sufficiente per i fini dell'articolo 3, che l'ergastolo sia de jure e de facto riducibile)<sup>3</sup>.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che i meccanismi che consentono *de jure* o *de facto* la liberazione anticipata del condannato fossero rappresentati dal potere discrezionale di revisione, commutazione e riduzione delle sentenze che la Costituzione cipriota attribuisce al Presidente della Repubblica, e per questo motivo ha escluso che tale forma di detenzione potesse essere considerata di per sé un

---

1 Art. 3 CEDU. «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

2 C. Parodi, *Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU*, in “Diritto penale contemporaneo”, 3 novembre 2014, ([http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/3369-ergastolo\\_senza\\_liberazione\\_anticipata\\_estradi\\_zione\\_e\\_art\\_3\\_cedu/](http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/3369-ergastolo_senza_liberazione_anticipata_estradi_zione_e_art_3_cedu/))

3 *L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in “L'altro diritto” (<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/cap2.htm>)

“maltrattamento” nei confronti di Kafkaris<sup>4</sup>.

In questa sentenza, dunque, la Corte ha stabilito che la pena dell'ergastolo non costituisce di per sé un trattamento inumano e degradante, tuttavia ha fissato alcuni paletti: a) la sanzione non deve avere un carattere manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti compiuti; b) la protrazione dello stato di detenzione deve essere giustificata in relazione ai fini legittimi della pena stessa; c) la pena deve essere *de jure* e *de facto* riducibile<sup>5</sup>.

La giurisprudenza *Kafkaris*, applicata in diverse pronunce successive<sup>6</sup>, ha conosciuto una sostanziale revisione nella sentenza del caso *Vinter e altri c. Regno Unito*<sup>7</sup>, la quale ha impresso una decisa svolta nella discussione sulla compatibilità dell'ergastolo senza condizionale con l'art. 3 della CEDU.

In questa sentenza la Corte di Strasburgo ha affermato che una condanna all'ergastolo viola l'art. 3 della CEDU sia se questa è di per sé nettamente sproporzionata rispetto al crimine commesso, sia se non sussistono strumenti di diritto o di fatto che consentano una liberazione anticipata una volta che la detenzione abbia esaurito ogni propria funzione. In sintesi: qualora la pena non sia più giustificata da alcuno dei propri fini, la privazione della libertà si rivelerebbe una sofferenza gratuita per il condannato e, pertanto, costituirebbe un maltrattamento ai sensi della norma convenzionale.

Quindi nel caso di specie, non rilevando nell'esecuzione della pena elementi in contrasto con i principi enunciati dall'art 3 CEDU, la Camera ha escluso una violazione dell'articolo in questione: i ricorrenti nel caso *Vinter* furono pertanto condannati all'ergastolo in quanto accusati di omicidi

---

4 C. Parodi, *Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU*, cit.

5 R. Chenal, *Riflessioni a margine della sentenza Vinter c. Regno Unito (parte II): la funzione della pena e il valore della dignità umana: l'ergastolo tra retribuzione e rieducazione*, in “SIDIBlog”, 21 ottobre 2013, (<http://www.sidiblog.org/2013/10/21/riflessioni-a-margine-della-sentenza-vinter-c-regno-unito-parte-ii-la-funzione-della-pena-e-il-valore-della-dignita-umana-lergastolo-tra-retribuzione-e-rieducazione/>)

6 Si vedano ad esempio i casi: *Streicher c. Germania* del 2009, *Maixener c. Germania* del 2009, *Igorov c. Bulgaria* del 2010.

7 Il caso è stato oggetto dell'esame della Corte nella sentenza di Camera del 17 gennaio 2012 e nella sentenza di Grande Camera del 19 gennaio 2013, nn. 66069/09, 130/10, 3896/10.

particolarmente odiosi per i quali erano ancora sussistenti necessità punitive e preventive che giustificavano la persistente esecuzione della pena.

Poco più di un anno dopo però, nel luglio 2013, a seguito del ricorso alla Grande Camera presentato dai medesimi ricorrenti, la Corte europea ha ribaltato la prima decisione del caso *Vinter*, ravvisando in questo caso una violazione dell'art. 3 CEDU circa la conoscenza certa delle modalità attraverso cui il condannato può ottenere una scarcerazione anticipata.

La Grande Camera in questa sentenza ha riaffermato ciò che era già stato enunciato nella prima sentenza del caso *Vinter*, ovvero che l'ergastolo, nel momento in cui viene inflitto, non è necessariamente contrario all'art. 3 CEDU, a meno che non sia gravemente sproporzionato rispetto al crimine commesso, ma ha anche aggiunto che una persona, fin dal momento della sua condanna, deve sapere come comportarsi per chiedere ad un organo giuridico l'eventuale scarcerazione anticipata. Ci devono essere, hanno affermato i giudici europei, una prospettiva di rilascio e una possibilità di revisione.

Dunque affinché una sentenza d'ergastolo sia in armonia con l'art. 3 della Convenzione, è necessario che l'ordinamento nazionale preveda meccanismi di valutazione della condotta del condannato, e del suo percorso verso la riabilitazione, che consentano di stabilire se la perdurante carcerazione sia ancora giustificata da esigenze repressive, preventive, riabilitative. L'ergastolano, però, non può essere lasciato in una situazione di incertezza: egli ha diritto di sapere, sin dalla sentenza di condanna, cosa dovrà fare per ottenere un'eventuale riduzione della pena e a quali condizioni ciò potrà avvenire.

Pur considerando l'autonomia che ogni Stato mantiene sui tempi e i modi del riesame (e sugli organi a cui tale funzione è demandata), nel caso di specie la Corte di Strasburgo ha giudicato il potere discrezionale di scarcerazione anticipata attribuito al Segretario di Stato britannico non sufficientemente chiaro nelle sue modalità d'utilizzo ed eccessivamente ristretto nei margini applicativi, ravvisando pertanto una violazione dell'art. 3 CEDU nell'imposizione ai ricorrenti del *whole life order*<sup>8</sup>.

La Grande Camera ha chiuso così il cerchio del ragionamento iniziato con la sentenza *Kafkaris*: non rinvia più ad un imprecisato meccanismo in fase esecutiva il compito di valutare se il carcere a vita assolva ancora alla sua funzione, ma richiede che già al momento d'irrogare tale pena il condannato sappia in modo chiaro quale sia lo strumento attraverso cui ottenere una valutazione del suo percorso carcerario, e quando e come poter fare ricorso a tale strumento<sup>9</sup>.

Nell'arco di pochi anni questa impostazione si è consolidata e sono stati dichiarati contrari all'articolo 3 tutti gli ergastoli senza condizionale sui quali la Corte è stata chiamata ad esprimersi (Turchia, Bulgaria, Ungheria)<sup>10</sup>.

## **1.2 Un passo avanti verso la prospettiva di liberazione: il caso *Trabelsi c. Belgio***

La posizione della Corte nelle sentenze *Vinter* ha però lasciato alcune questioni irrisolte sul tema dell'ergastolo<sup>11</sup>. La definizione della comprimibilità della pena resta ancora incerta e non è chiaro quali debbano essere le caratteristiche e le garanzie procedurali che il meccanismo di riesame dovrebbe avere. La pronuncia del caso *Trabelsi c. Belgio* offre dei chiarimenti su tali questioni e puntualizza degli aspetti importanti riguardanti l'esigenza di proporzionalità della pena.

Inoltre in *Trabelsi* viene presa in considerazione anche la questione dell'extradizione di un soggetto esposto al rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU e in particolare al rischio di essere condannato alla pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata.

Nel caso di specie, il ricorrente, accusato di terrorismo, era stato estradato dalle autorità belghe negli Stati Uniti, dove doveva essere processato. Per

---

8 Nell'ordinamento britannico era previsto che il Segretario di Stato potesse concedere la grazia solo agli ergastolani affetti da condizioni di salute molto gravi.

9 C. Parodi, *Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU*, cit.

10 D. Galliani, *Murray c. Paesi Bassi: progressi in materia di pena perpetua*, in "Quaderni Costituzioni", 2016

11 F. Viganò, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, in "Diritto penale contemporaneo", 4 luglio 2012, (<http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341330921Vigano%20Harkins.pdf>)

reati di questa gravità, era prevista l'applicazione dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, ad eccezione di alcune ipotesi specifiche: collaborazione con la giustizia, grazia presidenziale o liberazione per motivi umanitari<sup>12</sup>.

I giudici di Strasburgo hanno applicato quei principi ormai divenuti saldi nella loro giurisprudenza: in primo luogo hanno esaminato il criterio della sproporzione e hanno dichiarato che la sentenza di ergastolo non era ingiustificata, in quanto i fatti di terrorismo contestati al ricorrente erano particolarmente gravi; in secondo luogo hanno verificato se sussistevano prospettive di liberazione anticipata nel momento in cui fossero venute meno le ragioni che giustificavano la perdurante esecuzione della pena. In questo caso la Corte ha giudicato insufficienti le prospettive di liberazione offerte dalla legislazione statunitense, in particolare per quanto previsto dall'ipotesi della collaborazione con la Giustizia e della grazia per motivi umanitari, considerate troppo vaghe, generiche e lacunose per quanto riguarda la possibilità del condannato di conoscere anticipatamente tempi e modalità della liberazione anticipata<sup>13</sup>.

Alla luce di quanto affermato costantemente nella giurisprudenza della Corte EDU e ribadito nel caso *Trabelsi*, la gravità del reato non sarebbe sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio contrario all'articolo 3 della Convenzione. Il carattere assoluto e inderogabile dei diritti garantiti dalla norma impone che, anche di fronte ai reati più gravi, la pena resti sempre ancorata al senso di umanità e tenda al reinserimento sociale del condannato<sup>14</sup>.

### **1.3 Un passo indietro: il caso *Murray c. Paesi Bassi* e il caso *Utchinson c. Regno Unito***

La sentenza del caso *Trabelsi* ha mostrato una posizione progressivamente più garantista della Corte EDU rispetto alla questione dell'ergastolo senza

---

12 D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, in "Rassegna penitenziaria", 2015, (<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/906145.pdf>)

13 C. Parodi, *Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU*, cit.

14 D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, cit.

condizionale.

Ciononostante la Corte, con i casi *Murray c. Paesi Bassi* e *Hutchinson c. Regno Unito*, ha fatto un passo indietro rispetto ai principi fino a quel momento affermati.

Nel caso *Murray c. Paesi Bassi*, il ricorrente era stato inizialmente condannato all'ergastolo senza liberazione condizionale, con la sola possibilità di richiedere la grazia presidenziale. Successivamente però, nel 2011, l'ordinamento dell'isola di Curaçao (una delle Antille olandesi dipendente dai Paesi Bassi) ha varato una riforma, introducendo la possibilità di riesame periodico della pena dell'ergastolo: a seguito della rivalutazione della pena del ricorrente, tuttavia, le autorità competenti hanno ritenuto che il proseguimento della detenzione fosse legittimo e giustificato.

Dopo il ricorso del ricorrente presentato alla Corte di Strasburgo, la Camera, richiamando i criteri *Vinter*, ha concluso per la non violazione dell'art. 3 della Convenzione. In particolare, la Corte ha considerato che, al momento del ricorso, esisteva nell'ordinamento interno un meccanismo di riesame della pena in grado di offrire una concreta possibilità di liberazione. In questo modo, riprendendo l'approccio "restrittivo" della prima sentenza *Vinter*, la Corte ha fatto un passo indietro rispetto a quanto affermato in seguito dalla Grande Camera: non ha valutato, cioè, l'esistenza di una prospettiva di liberazione e di un meccanismo di revisione della pena al momento in cui questa è stata inflitta, ma in un momento successivo a quello della condanna.

Tale decisione è un'evidente marcia indietro rispetto alle precedenti sentenze, in quanto viene sacrificato il principio secondo il quale il condannato deve poter conoscere chiaramente, fin dal momento della condanna, quando e a quali condizioni può ottenere il riesame della pena e una prospettiva di liberazione<sup>15</sup>.

Il 14 aprile 2014 il caso *Murray* è stato rinviato davanti la Grande Camera, su istanza del ricorrente. In questa seconda decisione la Corte ha decretato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione da parte dei Paesi Bassi,

---

<sup>15</sup> D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, cit.

confermando i criteri *Vinter* in materia di ergastolo senza condizionale. In poche parole, ha consolidato un orientamento e ha restituito giusta giustizia<sup>16</sup>.

Lo stesso approccio è stato riproposto nel caso *Hutchinson*, in cui la Corte EDU è stata chiamata ad esaminare la compatibilità della legislazione del Regno Unito con l'articolo 3 della Convenzione.

Nel caso *Hutchinson*, il ricorrente si trovava in una posizione analoga a quella esaminata nel caso *Vinter*. Il problema sollevato era infatti il medesimo: l'impossibilità, per i condannati all'ergastolo *effettivo*, di ottenere una liberazione anticipata/condizionale e l'assenza di chiarezza del dato normativo in merito al potere discrezionale del Ministro competente<sup>17</sup>. L'unica differenza tra la situazione del signor Hutchinson e quella oggetto del caso *Vinter* consisteva nella sopravvenuta giurisprudenza in materia.

La Corte d'appello inglese, in una sentenza del febbraio 2014, ha affermato che la legislazione interna è chiara riguardo alle "possibilità eccezionali di liberazione per i condannati all'ergastolo". Spetta dunque al Ministro della Giustizia del Regno Unito verificare che tali ipotesi eccezionali sussistano e che la liberazione del condannato sia giustificata da "motivi umanitari". Quest'ultima nozione, ha poi ribadito la Corte d'appello, non è limitata alle sole ipotesi di malattia in fase terminale o grave infermità, ma deve essere interpretata in maniera compatibile con l'articolo 3 della Convenzione<sup>18</sup>.

Secondo il ricorrente del caso *Hutchinson*, tuttavia, la sopracitata affermazione della Corte d'appello non farebbe altro che ribadire i precedenti giurisprudenziali interni, giudicati lacunosi dalla Grande Camera nella sentenza *Vinter*. Oltre alla mancanza di chiarezza, in quanto il detenuto non è ancora in grado di sapere anticipatamente come comportarsi ai fini di una scarcerazione, la legislazione risulterebbe comunque contraria all'art. 3 della Convenzione in quanto affida il potere di riesame ad un organo

---

16 D. Galliani, *Murray c. Paesi Bassi: progressi in materia di pena perpetua*, cit.

17 D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, cit.

18 P. Pinto de Albuquerque, *Life imprisonment and the european right to hope*, in "Rivista AIC", 29 maggio 2015

dell'esecutivo (il Ministro della Giustizia).

Visti i principi affermati dalla Corte EDU in materia e alla luce delle più recenti sentenze (tra cui *Trabelsi c. Belgio*), sarebbe stato lecito aspettarsi l'accoglimento del ricorso presentato dal signor Hutchinson. Invece la Corte è giunta a una conclusione opposta, ritenendo la “nuova” interpretazione della giurisprudenza interna sufficiente a sanare l'assenza di chiarezza a suo tempo evidenziata con la sentenza *Vinter*.

Anche il caso Hutchinson è stato rinviato al giudizio della Grande Camera, le cui decisioni non sono ancora state rese pubbliche<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto “diritto alla speranza” e concreto accesso alla liberazione condizionale*, cit.

## Capitolo 2: Il caso *Harkins c. Regno Unito*

### 2.1 I fatti all'origine del caso

Il caso<sup>20</sup> nasce da due ricorsi presentati contro il Regno Unito e l'Irlanda del Nord alla Corte di Strasburgo. Le domande sono state presentate da Phillip Harkins ("il primo ricorrente"), cittadino britannico nato nel 1978, e da Joshua Daniel Edwards ("il secondo ricorrente"), cittadino degli Stati Uniti nato nel 1987.

I due ricorsi sono stati depositati rispettivamente il 19 febbraio 2007 e l'1 agosto 2007.

Il primo ricorrente, Phillip Harkins, era stato accusato di aver ucciso un uomo a Jacksonville, Florida (USA), durante una rapina a mano armata. Arrestato negli Usa e rilasciato su cauzione nel 2002, fu arrestato un anno dopo nel Regno Unito a seguito di un incidente automobilistico che ha provocato la morte di una donna. Qualche mese dopo le autorità degli Stati Uniti d'America hanno richiesto la sua estradizione.

In una nota diplomatica rilasciata il 3 giugno del 2005, l'Ambasciata degli Stati Uniti ha assicurato al governo del Regno Unito che la pena di morte non sarebbe stata inflitta all'imputato. Quindi, nel giugno 2006, il Segretario di Stato britannico ha ordinato l'estradizione di Harkins affermando, sulla base della garanzia ricevuta dal governo statunitense, che la pena di morte non sarebbe stata comminata al ricorrente e che quindi l'estradizione non avrebbe in alcun modo violato i diritti della Convenzione.

Harkins però ha rivendicato, senza successo, dinanzi alla Corte britannica, il fatto che, se estradato, avrebbe rischiato di essere condannato alla pena di morte o all'ergastolo senza condizionale. Secondo il ricorrente, infatti, l'assicurazione contenuta nella nota diplomatica era insufficiente in quanto rilasciata dall'Ambasciata degli Stati Uniti, e non dalla Florida, stato accusatore.

A questo punto è intervenuto Mark J. Borello, l'assistente del procuratore di

---

<sup>20</sup> Il caso Harkins e Edwards c. Regno Unito raccoglie in un'unica sentenza due ricorsi, ma ai fini del nostro elaborato consideriamo unicamente la vicenda Harkins.

Stato della Florida, il quale ha affermato che, come dimostrato da una pratica di lunga data, il giudice di merito non avrebbe condotto un'udienza per decidere di imporre la pena di morte al ricorrente. Inoltre ha dichiarato che se anche l'avesse fatto, il procuratore non avrebbe presentato alcuna prova a supporto della pena di morte.

Sulla base di questa ulteriore assicurazione, la *High Court* britannica ha constatato che non vi era alcun rischio di condanna alla pena capitale nel caso in cui lui fosse stato estradato e quindi ha rigettato il suo ricorso.

Il 1 ° marzo 2007 il procuratore legale del signor Harkins ha informato il Segretario di Stato del Regno Unito che era stata inoltrata domanda alla *High Court* per riconsiderare la sua decisione, in quanto era presente una dichiarazione giurata di un avvocato americano che affermava che il giudice avrebbe potuto imporre la pena di morte se fossero state riscontrate sufficienti circostanze aggravanti.

In risposta, il 20 marzo 2007 il giudice della Florida, Michael Weatherby, ha ribadito che la condanna alla pena di morte non sarebbe stata imposta e che, pertanto, il massimo della pena inflitta al ricorrente avrebbe potuto consistere nell'ergastolo.

Nel frattempo, il 19 febbraio 2007, Harkins ha presentato ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (*caso Harkins e Edwards contro Regno Unito*). Il Presidente della Camera a cui era stato affidato il caso ha deciso di applicare l'articolo 39 del Regolamento della Corte indicando quindi al Governo del Regno Unito che il richiedente non poteva essere estradato fino a nuovo avviso<sup>21</sup>.

## **2.2 La prima sentenza della Corte di Strasburgo**

La sentenza del caso *Harkins c. Regno Unito* è stata pronunciata dalla Corte di Strasburgo il 17 gennaio 2012.

La Quarta sezione della Corte EDU, nel caso di specie, ha rigettato all'unanimità il ricorso del cittadino britannico contro la decisione del

---

21 C. EDU, fourth section, cases of Harkins and Edwards v. The United Kingdom, judgment 17 gennaio 2012, application nos. 9146/07 and 32650/07, (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599#%22itemid%22:%22001-108599%22>)

governo inglese di estradarlo negli Stati Uniti.

Ai sensi della Corte, infatti, l'extradizione del signor Harkins verso gli Stati Uniti non poteva ritenersi preclusa dall'articolo 3 della CEDU.

Innanzitutto la Corte ha affermato che le assicurazioni fornite dalle autorità della Florida e quelle contenute nella nota diplomatica dell'Ambasciata degli Stati Uniti erano sufficientemente chiare da eliminare qualunque dubbio riguardo all'eventualità di subire una condanna alla pena di morte, e che pertanto era irricevibile l'obiezione sollevata da Harkins circa il presunto rischio di subire una pena capitale.

Inoltre, la Corte ha escluso che la condanna all'ergastolo *without parole* nel caso Harkins fosse grossolanamente sproporzionata rispetto al reato commesso, in quanto il ricorrente era stato accusato di fatti di elevata gravità: all'epoca della vicenda egli era maggiorenne e aveva causato la morte di un uomo per mezzo di una pistola carica, che egli aveva volontariamente utilizzato per commettere una rapina.

Per la Corte infatti è risultato abbastanza “fantasioso” l'affermare che l'omicidio fosse stato solo un incidente, in quanto Harkins doveva aver caricato e armato la sua pistola prima di scendere dall'auto per commettere la rapina, il che rappresentava un fattore aggravante.

Pertanto, anche considerando il fatto che avrebbe potuto essere condannato all'ergastolo *effettivo* senza che l'accusa fosse chiamata a dimostrare la premeditazione, la Corte non ha ritenuto che la condanna di Philip Harkins fosse grossolanamente sproporzionata.

In secondo luogo, come la Corte ha dichiarato, un contrasto con l'articolo 3 sarebbe sorto solo nel caso in cui fosse stato constatato: i) che la permanenza in carcere del ricorrente non era più funzionale allo scopo della pena, e ii) che la sua pena era irriducibile *de jure e de facto*.

Ai sensi della Corte di Strasburgo, quindi, l'extradizione di Harkins in Florida non consisteva in una violazione dell'articolo 3 della CEDU in quanto egli non era ancora stato condannato al momento del ricorso e, se anche fosse stato giudicato colpevole e condannato ad un ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, tenerlo in carcere avrebbe potuto

continuare ad essere giustificato per tutta la durata della sua vita<sup>22</sup>.

La Corte si è limitata ad osservare che rispetto al ricorrente: a) non era affatto certo che si sarebbe presentata in futuro una situazione per cui sarebbe stata giustificata una riduzione della pena, e b) che non era nemmeno escluso che, se una tale situazione si fosse verificata, i governatori della Florida non avrebbero potuto ricorrere ai poteri discrezionali di grazia che consentono loro di scarcerare anticipatamente un condannato all'ergastolo.

La sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Harkins non soltanto non dichiara la contrarietà all'art. 3 CEDU dell'ergastolo senza liberazione anticipata, ma addirittura ne riconosce la legittimità, laddove non sia gravemente sproporzionato rispetto alla gravità del fatto commesso. In questo modo l'ipotesi di contrasto con la norma convenzionale viene circoscritta alla sola situazione in cui, in uno stadio avanzato dell'esecuzione della pena, il condannato sia in grado di dimostrare: a) che il protrarsi della propria detenzione non sia più funzionale agli scopi della pena, e b) che non vi sia a questo punto alcuna possibilità, *de facto* o *de iure*, di essere rimesso in libertà<sup>23</sup>.

### **2.3 Il secondo ricorso di Harkins**

A seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, Harkins ha sollevato ulteriori obiezioni a livello nazionale, che hanno portato ad un'ulteriore decisione della *High Court* britannica nel novembre 2014: l'*High Court* ha rifiutato però la riapertura del processo, ritenendo che le precedenti sentenze della Corte EDU nei casi *Vinter e altri contro Regno Unito* e *Trabelsi contro Belgio* non avevano “modificato” il diritto convenzionale a tal punto da poter considerare l'extradizione di Harkins una violazione dell'articolo 3.

L'11 novembre 2014, Harkins ha fatto ricorso alla Corte europea per la seconda volta.

---

22 EctHR – *Harkins and Edwards v. the United Kingdom* – Application nos. 9146/07 and 32650/07, in “European Union Agency for Fundamental Rights”, (<http://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/ecthr-harkins-and-edwards-v-united-kingdom-application-nos-914607-and-3265007>)

23 F. Viganò, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.

Basandosi sugli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione, Harkins si è opposto nuovamente alla sua estradizione verso gli Stati Uniti, sostenendo che un omicidio di primo grado in Florida avrebbe comportato sicuramente una condanna all'ergastolo senza condizionale.

L'extradizione di Harkins è stata quindi sospesa in base ad una misura provvisoria concessa il 13 novembre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, conformemente all'articolo 39 del suo regolamento, fino a nuovo avviso.

Il 5 luglio 2016 poi, la Camera alla quale era stato assegnato il caso, ha dichiarato la sua incompetenza rinviando la questione alla Grande Camera.

L'udienza della Grande Camera si terrà a Strasburgo l'11 gennaio 2017<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> *Grand Chamber to examine case concerning extradition to the USA*, press release issued by the Registrar of the Court, 11 luglio 2016

## Capitolo 3: Prospettive di soluzione

### 3.1 La legislazione e la prassi in Florida

Prima di addentrarci nella ipotetica soluzione da dare al secondo ricorso del caso *Harkins c. Regno Unito*, è giusto fare qualche accenno alla legislazione e alla prassi degli Stati Uniti in materia di ergastolo senza condizionale.

In particolare è importante soffermarsi sulle leggi della Florida, in quanto stato accusatore che ha fatto richiesta di estradizione del ricorrente al Governo del Regno Unito.


Tra la moltitudine di detenuti nelle carceri degli Stati Uniti d'America, vive un numero sempre più crescente di persone che trascorreranno il resto della loro vita in stato di detenzione dopo aver ricevuto una condanna all'ergastolo senza condizionale.

Addirittura un rapporto pubblicato da *The Sentencing Project*, un'organizzazione americana no-profit di giustizia penale, rivela che il numero dei detenuti condannati all'ergastolo nelle carceri statali e federali degli Stati Uniti ha raggiunto un record di quasi 160.000 persone nel 2012. Di questi, 49.000 stanno scontando un ergastolo definitivo, con un aumento del 22,2% rispetto al 2008<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> David J. Krajicek, *Hard time: prisons are packed with more lifers than ever*, in “Who. What. Why.”, 18 settembre 2013, (<http://whowhatwhy.org/2013/09/18/hard-time-prisons-are-packed-with-more-lifers-than-ever/>)

**Figure 4. The Rise in Life Without Parole Sentences**



Ciò significa che negli Stati Uniti una persona su nove si trova “detenuta” in carcere per la vita e che un terzo degli ergastolani americani non avrà mai la possibilità di chiedere la liberazione anticipata. In altre parole, essi sono certi di morire in prigione.

Anche se la condanna all'ergastolo senza condizionale ricorre in quasi ogni Stato americano, tali detenuti sono sproporzionatamente rappresentati in Florida (12.549), California (40.362), Michigan (5.137), Pennsylvania (5.104) e Louisiana (4.657).

Come mostrano questi dati, dunque, la Florida, insieme agli altri quattro Stati, raccoglie oltre la metà (57.7%) di tutte le condanne all'ergastolo senza condizionale a livello nazionale<sup>26</sup>.

A supporto di quanto appena detto si riporta anche un sondaggio del ricercatore Craig Haney, professore di psicologia presso l'Università della California, Santa Cruz, che ha rilevato come una forte maggioranza degli intervistati in Florida preferisca la condanna all'ergastolo senza condizionale rispetto alla pena di morte per le persone accusate di omicidio.

Nel sondaggio di Haney, oltre 500 intervistati sono stati invitati a indicare la

<sup>26</sup> A. Nellis, *Life goes on: the historic rise in life sentences in America*, in “Sentencing project”, 18 settembre 2013, (<http://www.sentencingproject.org/publications/life-goes-on-the-historic-rise-in-life-sentences-in-america/#11.%20The%20Rise%20in%20Life%20Sentences>)

punizione secondo loro più adeguata, tra quelle previste dalla legge della Florida, per una persona colpevole di omicidio: di questi il 57% ha scelto l'ergastolo senza liberazione anticipata, mentre il 43% ha indicato la pena di morte<sup>27</sup>.

La legge della Florida, in accordo con la procedura 921.141, prevede che una persona condannata per un delitto capitale venga punita con la pena di morte, altrimenti con l'ergastolo, ma senza liberazione anticipata/condizionale.

La stessa legge, inoltre, definisce i fattori e le circostanze aggravanti che possono portare ad una sentenza di morte o di ergastolo senza condizionale. Tra questi i più importanti al fine dell'elaborato sono i seguenti:

- (a) l'imputato ha consapevolmente creato un rischio di morte per molte persone;
- (b) il crimine capitale è stato commesso mentre l'imputato era impegnato, o era complice, nel commettere, o nel tentativo di commettere, una rapina;
- (c) il crimine capitale è stato commesso per ottenere un guadagno economico.<sup>28</sup>

L'articolo 4, sezione 8(a), della Costituzione della Florida, conferisce al Governatore, con l'approvazione di due membri del suo ufficio ("the Board of Executive Clemency"), il potere di grazia che gli permette di commutare le pene. Non esiste nessun limite su ciò che il Governatore può prendere in considerazione nel concedere la grazia o commutare la pena, tuttavia la legge dispone che lui debba sempre considerare *inter alia* la natura del crimine e fattori come l'instabilità mentale, l'abuso di droga o l'alcolismo.

La Costituzione della Florida prevede inoltre che il ricorrente possa richiedere una scarcerazione anticipata, ma non viene specificato dopo quanti anni e attraverso quale procedura. Non è quindi chiaro quando e a quali condizioni l'incarcerato può ottenere il riesame della pena e una prospettiva di liberazione.

L'imputato può inoltre richiedere la commutazione della sua pena per motivi

---

27 C. Haney, *Column: Floridians prefer life without parole over capital punishment for murders*, in "Tampa Bay Times", 16 agosto 2016, (<http://www.tampabay.com/opinion/columns/column-floridians-prefer-life-without-parole-over-capital-punishment-for/2289719>)

28 *House Bill no. 7101*, ([http://laws.flrules.org/files/Ch\\_2016-013.pdf](http://laws.flrules.org/files/Ch_2016-013.pdf))

di salute e può proporre una mozione affinché la sua condanna sia ridotta in quanto ritenuta troppo crudele e inusuale. Ciononostante lo stesso articolo 4 della Costituzione afferma che una tale mozione difficilmente può essere accolta<sup>29</sup>.

### **3.2 Un'ipotetica soluzione del secondo ricorso del caso *Harkins***

La Corte di Strasburgo, riunita in Grande Camera, è stata chiamata a riconsiderare il caso *Harkins contro Regno Unito* in seguito al secondo ricorso presentato dal ricorrente in data 11 novembre 2014.

In occasione di questa sentenza, che verrà emanata a Strasburgo l'11 gennaio 2017, è importante che la Grande Camera indichi la strada da seguire e definisca una volta per tutte il peso che le affermazioni di principio contenute nella Convenzione devono avere sulla disciplina dell'ergastolo senza condizionale.

Questa materia, infatti, richiede molto coraggio da parte della Corte, che deve difendere da un lato il valore inalienabile della dignità della persona, e dall'altro il valore stesso della vita: persino della dignità e della vita di chi si è macchiato dei crimini più gravi, al quale però non bisogna precludere, a priori e in via definitiva, ogni speranza di riabilitazione per effetto di quella che a tutti gli effetti può essere considerata un'autentica “morte civile”<sup>30</sup>.

Questo è proprio ciò che Phillip Harkins rischia di subire se venisse estradato in Florida, uno degli Stati dell'Unione con il più alto numero di ergastolani destinati a trascorre il resto della loro vita in prigione.

Le leggi della Florida, come abbiamo già avuto modo di vedere, prevedono che per un omicidio di primo grado il colpevole possa essere condannato alla pena di morte o all'ergastolo senza condizionale. Inoltre le aggravanti previste dalla medesima legislazione, che sembrano attenersi al caso Harkins, rendono ancora più difficile la possibilità, per lui, di ottenere una scarcerazione anticipata. Egli, infatti, è stato accusato di omicidio involontario con l'aggravante di aver portato con sé una pistola carica

---

29 C. EDU, fourth section, cases of Harkins and Edwards v. The United Kingdom, judgment 17 gennaio 2012, application nos. 9146/07 and 32650/07, cit.

30 F. Viganò, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.

volontariamente utilizzata per commettere la rapina: dunque l'imputato ha consapevolmente creato un rischio di morte per le persone presenti (essendo in possesso di un'arma carica), si è macchiato di un crimine violento nel tentativo di commetterne un altro (una rapina), e inoltre ha compiuto un'azione criminosa, conclusasi con un omicidio, al fine di ottenere un guadagno economico.

Per questo tipo di delitto, cosiddetto "felony murder" - che nella generalità degli ordinamenti di common law non è punibile con l'ergastolo - il diritto penale della Florida prevede, invece, la pena obbligatoria dell'ergastolo senza condizionale<sup>31</sup>. Dunque, estradare l'imputato vorrebbe dire sottoporlo al rischio, quasi certo, di subire un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

Un "whole life order" contrasta, infatti, con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché contraddice lo scopo di risocializzazione della pena stessa, che deve essere ispirata al principio della redenzione del condannato. Sotto questa luce, dunque, l'ergastolo irriducibile può essere considerato un trattamento inumano e degradante proprio per l'effetto "di-socializzante" e disumanizzante della detenzione a lungo termine.

Un altro punto in contrasto con l'articolo 3 CEDU riguarda le modalità per richiedere la grazia, nel caso in cui Harkins venisse estradato. Nello Stato della Florida, come previsto dalla sua Costituzione, la possibilità di ottenere una scarcerazione anticipata è rimessa nelle mani del Governatore, al quale è concesso un ampio margine di discrezionalità. Quest'ultimo infatti può formare il suo giudizio sugli elementi che ritiene più opportuni (e che non sono specificati dalla legge) e inoltre non ha un limite di tempo entro il quale prendere la sua decisione. La Corte di Strasburgo ha però affermato in *Vinter e altri c. Regno Unito* che il potere di revisione della pena non può essere affidato ad un organo dell'esecutivo, bensì ad un organo giudiziario, e che deve essere pertanto chiaro, fin dal momento della condanna, quale sia lo strumento attraverso cui ottenere una valutazione del percorso carcerario,

---

<sup>31</sup> F. Viganò, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.

e quando e come un detenuto possa ricorrere a tale strumento.

Esistono tre requisiti fondamentali previsti dalla CEDU che garantiscono una efficace tutela del diritto del detenuto a richiedere la libertà condizionale<sup>32</sup>, requisiti che però non trovano riscontro nella legislazione della Florida.

In base al primo di questi requisiti, il potere di grazia deve essere esercitato da un tribunale: se tale potere discrezionale viene invece sottoposto ad un'autorità governativa o amministrativa, il potere giudiziario viene privato della sua responsabilità e viene quindi violato il principio della separazione dei poteri. Inoltre, una revisione della pena da parte di un membro dell'esecutivo non può essere ritenuto sufficiente, sempre secondo i principi stabiliti dalla CEDU, per garantire la giusta tutela dei diritti dell'uomo.

Il secondo requisito, poi, prevede che il riesame della pena debba avvenire entro un ragionevole lasso di tempo. Quando la legge, come nel caso della Florida, non precisa il periodo massimo di pena entro cui considerare l'eventualità di una liberazione anticipata, spetta al giudice stabilirlo. Inoltre, qualora la libertà condizionale non venga concessa durante la revisione iniziale della pena, la situazione del detenuto deve essere riesaminata ad intervalli di tempo non troppo distanti tra loro.

Infine, i criteri per valutare l'ammissibilità della libertà anticipata devono essere fissati per legge in modo chiaro e devono inoltre essere fondati principalmente su considerazioni che attengono sia la prevenzione speciale sia quella generale. I criteri non possono pertanto essere limitati alla sola infermità mentale o fisica o alla prossimità della morte del prigioniero. Diversamente, in Florida, il Governatore ha un ampio margine discrezionale nella valutazione dei fattori che può prendere in considerazione per accogliere o rigettare una richiesta di riduzione della pena.

Come sappiamo, però, la Florida non è parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e per questo motivo non è tenuta a rispettare le sue norme e a soddisfare i suoi requisiti in materia di ergastolo e di richiesta di liberazione anticipata. Tuttavia, anche se la Corte di Strasburgo non può

---

32 P. Pinto de Albuquerque, *Life imprisonment and the european right to hope*, cit.

imporre le proprie normative ai paesi non europei, può richiedere ad uno Stato facente parte della Convenzione di non estradare un proprio cittadino verso uno Stato che non rispetta le norme medesime.

Nel caso in esame, dunque, il governo del Regno Unito non dovrebbe estradare Harkins in Florida dove la sua condanna sarebbe sottoposta al potere discrezionale di un organo dell'esecutivo e dove egli rischierebbe di essere lasciato in una situazione di totale incertezza, senza sapere se, e quando, avrà la possibilità di ottenere un'eventuale riduzione della pena.

----- o -----

Nella prima sentenza del caso Harkins, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'extradizione del ricorrente in Florida non avrebbe violato l'articolo 3 della CEDU in quanto in mancanza di una condanna, al momento del ricorso, non c'erano elementi che avrebbero potuto definire il percorso successivo.

In questa prima sentenza, però, la Corte non soltanto non ha decretato la contrarietà dell'ergastolo senza condizionale all'art. 3, ma addirittura ha riconosciuto la legittimità convenzionale di tale pena laddove non gravemente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso. Così facendo la Corte ha circoscritto l'ipotesi di contrasto con la norma alla sola situazione in cui, in uno stadio avanzato dell'esecuzione, il condannato sia in grado di dimostrare: a) che la protrazione della detenzione non sia più congrua alla funzione stessa della pena, e b) che non vi sia a questo punto alcuna possibilità, *de facto* o *de iure*, di essere liberato.

Il primo requisito appare, però, quasi impossibile da soddisfare per il ricorrente, in quanto, essendo il giudizio della Corte di natura prognostica, al momento della sua decisione la condanna nello Stato di destinazione non può essere ancora determinata: non si vede dunque come l'extradando possa dimostrare, a priori, che la protrazione dell'eventuale ergastolo non risulti più funzionale agli obiettivi della pena.

È invece compito della Corte verificare se, al momento dell'extradizione, sia

prevista la possibilità di ottenere, in un secondo momento, la liberazione anticipata, indipendentemente da ogni futura valutazione sul comportamento carcerario del condannato<sup>33</sup>. Su quest'ultimo punto, però, la legislazione della Florida è tutt'altro che chiara perché non prospetta nessun tipo di valutazione sul percorso rieducativo di un detenuto in regime di ergastolo: la Corte quindi non riuscirebbe a dimostrare se effettivamente Harkins possa avere in futuro la possibilità di ottenere una revisione della pena e una scarcerazione anticipata.

Alla luce di queste considerazioni la Corte di Strasburgo dovrebbe quindi ribaltare la prima decisione presa sul caso Harkins ravvisando, in questa seconda sentenza, una violazione dell'articolo 3 CEDU. Dovrebbe pertanto essere negata l'extradizione del ricorrente in Florida, le cui autorità, infatti, non sono state in grado di fornire nessuna garanzia al ricorrente: a) sul fatto che possa essergli risparmiata una condanna a vita e b) sul fatto che, qualora questa pena dovesse essergli imposta, possa venirgli concessa una rivalutazione del caso ed eventualmente una commutazione della pena stessa.

Per di più le genericità della legge della Florida in fatto di concessione della grazia rappresenta un ulteriore elemento da considerare al fine di respingere la richiesta di estradizione presentata dal medesimo stato al Governo del Regno Unito.

Al contrario, se processato nel regno Unito, il ricorrente verrebbe quasi sicuramente condannato secondo i criteri di giustizia conformi al dettato europeo. Presumibilmente escludendo una pena che nel caso in questione (un ragazzo di diciannove o vent'anni) precluderebbe ogni speranza di essere riammesso un giorno al consorzio civile<sup>34</sup>.

---

33 R. Chenal, *Riflessioni a margine della sentenza Vinter c. Regno Unito (parte II): la funzione della pena e il valore della dignità umana: l'ergastolo tra retribuzione e rieducazione*, cit.

34 F. Viganò, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.

D'altra parte risulta difficilmente comprensibile la decisione di privare un cittadino europeo della possibilità di affrontare una condanna all'ergastolo che non precluda una prospettive di liberazione condizionata, per estradarla in un altro paese dove invece rischierebbe, quasi sicuramente, una condanna irriducibile.

Tale condotta violerebbe infatti il principio di *non – refoulement* (lett. “di non respingimento), un principio sancito dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto internazionale consuetudinario. In base ad esso, è vietato ogni tipo di trasferimento forzato, compresi deportazione, espulsione ed estradizione, di una persona verso nazioni in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate<sup>35</sup>.

Ciò detto, non si può però negare che l'extradizione rappresenti un importante strumento di cooperazione internazionale e che pertanto debba essere tutelato. Tale strumento, però, deve armonizzarsi con la tutela dei diritti umani e in particolare con il principio di non sottoporre alcuna persona al rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E questo è proprio la fattispecie del caso Harkins.

In conclusione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo dovrebbe riprendere il filo di quanto già affermato nella giurisprudenza *Trabelsi* e ravvisare, anche nel caso *Harkins c. Regno Unito* (n. 2), una violazione dell'articolo 3 della Convenzione da parte del Regno Unito.

*Trabelsi c. Belgio*, come abbiamo già avuto modo di vedere nel paragrafo 1.2, ripropone le stesse questioni ed evidenzia tutte le contraddizioni e le difficoltà legate all'interpretazione dei principi sanciti nella Convenzione. Rappresenta infatti un altro caso di estradizione di un soggetto esposto al rischio di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU: infatti il ricorrente, accusato di atti di terrorismo, se fosse stato estradato negli Stati Uniti avrebbe rischiato una condanna all'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata. La Corte, in occasione di questa sentenza, aveva però dichiarato una violazione della Convenzione da parte del Belgio e aveva pertanto

---

<sup>35</sup> *Non – refoulement*, in “Wikipedia”, (<https://en.wikipedia.org/wiki/Non-refoulement>)

negato l'estradizione.

Alla luce di quanto affermato nel caso *Trabelsi*, la gravità di un reato non è stata ritenuta un elemento sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio contrario all'articolo 3 della Convenzione. Il carattere assoluto e inderogabile dei diritti garantiti dalla norma impone che, anche di fronte ai reati più gravi, la pena resti sempre ancorata al senso di umanità e tenda al reinserimento sociale del condannato<sup>36</sup>.

Inoltre la Convenzione europea afferma il diritto di accedere alla libertà condizionale, e che tale principio deve valere anche per i condannati per i crimini più gravi. Ciò significa che in presenza dei requisiti indispensabili, agli ergastolani deve essere garantito il diritto, acquisito, di essere rilasciati in anticipo<sup>37</sup>.

Per concludere tale ragionamento vengono riproposte le parole del noto giudice della High Court britannica, Lord Justice Laws<sup>38</sup>, che ha così descritto l'ergastolo senza condizionale<sup>39</sup>: “L'abolizione della pena di morte sia lodata, e giustificata, in molti modi; ma alla base di tale scelta vi è certamente il riconoscimento che la vita di ogni persona, anche della più depravata, ha un valore inalienabile. L'annientamento di una vita può essere ritenuto lecito in qualche circostanza speciale, come la legittima difesa o una guerra giusta; ma una pena retributiva non è mai sufficiente per giustificare un simile atto. Eppure, detenere una persona senza offrirle alcuna speranza di essere liberata in futuro è, sotto molti aspetti, simile alla pena capitale. Quel detenuto non sarà mai in grado di espiare la propria colpa. Per quanto egli possa utilizzare il proprio tempo per emendare la propria vita, la sua punizione si concluderà soltanto al momento della sua morte. Come la pena capitale, la previsione dell'ergastolo per l'intera vita del detenuto è una *lex talionis*. Ma la sua simmetria concettuale o reale con il crimine per il quale

---

36 D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto “diritto alla speranza” e concreto accesso alla liberazione condizionale*, cit.

37 P. Pinto de Albuquerque, *Life imprisonment and the european right to hope*, cit.

38 Sir John Grant McKenzie Laws, chiamato Lord Justice Laws, è un ex giudice della Corte d'Appello inglese. Egli è stato nominato giudice della High Court nel 1992 dove è rimasto in carica fino al 1998, anno in cui è stato eletto alla Corte d'Appello.

39 Il passo è letteralmente citato in Vinter, § 46 e in Harkins, § 35.

essa è inflitta al condannato (la sola virtù della lex talionis) non è qui in grado di offrire alcuna garanzia che la pena risulti in concreto sproporzionata, perché un ergastolo senza prospettiva di liberazione anticipata è intrinsecamente arbitrario: può essere misurato in giorni o in decenni, a seconda di quanto resta da vivere al condannato. Una tale pena è pertanto sproporzionata – vizio che già dovrebbe determinare la sua contrarietà all'art. 3 – a meno che, naturalmente, non si voglia applicare ad essa proprio la logica della pena di morte: quella secondo cui il crimine commesso era tanto odioso, che nessuna espiazione è possibile. Ma, allora, dal supposto inalienabile valore della vita umana dedurremmo soltanto la necessità di garantire la mera sopravvivenza fisica del condannato: nulla più se non consentirgli di continuare a respirare, ristretto in una situazione non proprio indecorosa. Questo significa prestare un tributo soltanto verbale al valore della vita umana, non giù assicurare il rispetto di tale valore”.

## **Conclusione**

L'obbiettivo di questo elaborato è stato, fin dall'inizio, quello di fornire una prospettiva di soluzione al caso Harkins c. Regno Unito (n. 2), passando attraverso l'analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della legislazione della Florida.

Per meglio comprendere il tema centrale del caso in esame, ovvero la compatibilità dell'ergastolo senza condizionale con l'articolo 3 della CEDU, nel primo capitolo sono stati riportati i casi decisi precedentemente dalla Corte.

Da questa analisi è emersa un'evoluzione del pensiero della Corte EDU, la quale ha inizialmente affermato, nella sentenza Kafkaris, che l'ergastolo irriducibile non costituisce di per sé un trattamento inumano e degradante, a meno che non sia manifestamente sproporzionato rispetto al reato commesso. Dopo questa prima pronuncia, però, la Corte ha cambiato il suo orientamento con la sentenza Vinter, indirizzandosi verso una maggiore tutela dei diritti umani: essa, infatti, ha stabilito che l'ergastolo senza possibilità di revisione rappresenta una violazione dell'art. 3 poiché la condanna in via definitiva al carcere si configura come un trattamento inumano contro il detenuto. In un successivo momento poi, con i casi Hutchinson e Murray, la Corte ha modificato ancora una volta la sua posizione, compiendo un passo indietro rispetto ai principi fino a quel momento affermati.

Nel secondo capitolo è stato poi descritto nel dettaglio il caso Harkins c. Regno Unito, con la relativa sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2012. In occasione di questa prima decisione, la Corte ha stabilito la non violazione dell'articolo 3 CEDU considerando l'eventuale pena che il ricorrente potrebbe subire se estradato in Florida non gravemente sproporzionata rispetto al reato commesso.

E' stato inoltre esposto il secondo ricorso di Harkins, depositato l'11 novembre 2014.

Per giungere ad una soluzione ipotetica della questione, nel primo

paragrafo del terzo capitolo abbiamo presentato ed analizzato la legislazione della Florida in materia di ergastolo irriducibile, riportando anche alcune statistiche. Quest'ultime evidenziano l'alto rischio di incorrere nell'ergastolo effettivo, dal momento che la Florida rientra tra i cinque Stati dell'Unione americana con il più alto numero di ergastolani senza condizionale.

Infine, a margine dell'elaborato, sono state tratte le conclusioni e sono state presentate prospettive di soluzione che la Grande Camera della Corte di Strasburgo potrebbe prendere in considerazione.

## BIBLIOGRAFIA

- C. Musumeci, A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo*, Editoriale Scientifica, 2016
- D. Galliani, *Murray c. Paesi Bassi: progressi in materia di pena perpetua*, in “Quaderni Costituzioni”, 2016
- P. Pinto de Albuquerque, *Life imprisonment and the european right to hope*, in “Rivista AIC”, 29 maggio 2015
- C. Parodi, *Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art.3 CEDU*, in “Diritto penale contemporaneo”, 3 novembre 2014, ([http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/3369-ergastolo\\_senza\\_liberazione\\_anticipata\\_\\_estradizione\\_e\\_art\\_3\\_cedu/](http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/3369-ergastolo_senza_liberazione_anticipata__estradizione_e_art_3_cedu/))
- R. Chenal, *Riflessioni a margine della sentenza Vinter c. Regno Unito (parte II): la funzione della pena e il valore della dignità umana: l'ergastolo tra retribuzione e rieducazione*, in “SIDIBlog”, 21 ottobre 2013, (<http://www.sidiblog.org/2013/10/21/riflessioni-a-margine-della-sentenza-vinter-c-regno-unito-parte-ii-la-funzione-della-pena-e-il-valore-della-dignita-umana-lergastolo-tra-retribuzione-e-rieducazione/>)
- *L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in “L'altro diritto” (<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/cap2.htm>)
- F. Viganò, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, in “Diritto penale contemporaneo”, 4 luglio 2012, (<http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1341330921Vigano%20Harkins.pdf>)
- D. Ranalli, *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto “diritto alla speranza” e concreto accesso alla liberazione condizionale*, in “Rassegna penitenziaria”, 2015, (<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/906145.pdf>)
- C. EDU, *Cases of Harkins and Edwards v. The United Kingdom*, judgment 17 gennaio 2012, application nos. 9146/07 and 32650/07,

([http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599#{%22itemid%22:\[%22001-108599%22\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599#{%22itemid%22:[%22001-108599%22]}))

- *EctHR – Harkins and Edwards v. the United Kingdom – Application nos. 9146/07 and 32650/07*, in “European Union Agency for Fundamental Rights”, (<http://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/ecthr-harkins-and-edwards-v-united-kingdom-application-nos-914607-and-3265007>)

- *Grand Chamber to examine case concerning extradition to the USA*, press release issued by the Registrar of the Court, 11 luglio 2016

- David J. Krajicek, *Hard time: prisons are packed with more lifers than ever*, in “Who. What. Why.”, 18 settembre 2013, (<http://whowhatwhy.org/2013/09/18/hard-time-prisons-are-packed-with-more-lifers-than-ever/>)

- A. Nellis, *Life goes on: the historic rise in life sentences in America*, in “Sentencing project”, 18 settembre 2013, (<http://www.sentencingproject.org/publications/life-goes-on-the-historic-rise-in-life-sentences-in-america/#II.%20The%20Rise%20in%20Life%20Sentences>)

- C. Haney, *Column: Floridians prefer life without parole over capital punishment for murders*, in “Tampa Bay Times”, 16 agosto 2016, (<http://www.tampabay.com/opinion/columns/column-floridians-prefer-life-without-parole-over-capital-punishment-for/2289719>)

- *House Bill no. 7101*, ([http://laws.flrules.org/files/Ch\\_2016-013.pdf](http://laws.flrules.org/files/Ch_2016-013.pdf))

- *Non – refoulement*, in “Wikipedia”, (<https://en.wikipedia.org/wiki/Non-refoulement>)